

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 689

Sent. N. 3205/12

R. G.

Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Sezione II[^] civile
via Teulada 28/40 - Roma

Il Giudice di Pace, , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 63218/2010

TRA

elettivamente domiciliato in Roma, via Val Veraita 8 presso lo studio dell'Avv.
Dalila Loiacono suo difensore e procuratore giusta delega in calce al ricorso

RICORRENTE

CONTRO

Sindaco p.t. del Comune di Roma
Rappresentato e difeso dal F.D. Dott. Pelusi Pasquale ex delega L. 689/81 del
03.06.2008 e domiciliato presso la Casa Comunale – Avvocatura Comunale via del
Tempio di Giove 21, Roma

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 proposta contro il provvedimento
amministrativo irrogativo di sanzione verbale 13100201742, 13100201794,
13100274283, 13100274268, 13100251814

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui art. 23 L. 689/1981 il ricorrente di
cui in intestazione ha proposto opposizione contro il provvedimento amministrativo
di cui sopra per vari motivi.



Si costituiva l'Amministrazione che *deve avere documenti originali ma*
non emesso dal proprio ufficio
Le contestazioni sono state rilevate con apparecchi "sirio ves 1,0" e non direttamente

dal verbalizzante. Stante ciò - in forza del principio che spetta all'opposto provare quanto affermato in materia di sanzioni amministrative - si ritiene che detto accertamento non goda della fede privilegiata ex artt. 2699 e 2770 c.c.. Pertanto poiché dai verbali impugnati non risulta che l'opposto abbia posto a disposizione di

la foto della avvenuta presunta infrazione; foto da conservare fino alla definizione dell'eventuale contenzioso (art. 3 del D.P.R. 250/1999), l'opposizione è fondata e quindi va accolta in quanto il Comune di Roma non ha provato quanto richiesto neppure in sede di causa.

L'accoglimento del ricorso per detto motivo rende superfluo l'esame delle ulteriori motivazioni del ricorrente.

Pertanto il ricorso è rigettato.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Sindaco p.t. del Comune di Roma accoglie il ricorso ed annulla le sanzioni irrogate dalla P.A..

Condanna l'opposto al pagamento delle spese che liquida in € 250,00 omnicomprensivi

Così deciso in Roma li 30/1/2012

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 2 FEB 2012
IL CANCELLIERE
Arianna Tiapago